



REVISIONE LEGALE 2022

PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI Continuità aziendale

Dott.ssa Elisabetta C. Forni, Partner KPMG S.p.A.
Dott. Francesco Cuzzola, Partner KPMG S.p.A.

24 ottobre 2022



Le situazioni di significativa incertezza e, in particolare, quelle relative alla continuità aziendale



ISA ITALIA 570

Continuità aziendale

Documento Consob, Banca d'Italia e
Isvap n. 2 del febbraio 2009

Le incertezze

Tra le incertezze rientrano anche i problemi connessi alla continuità aziendale (Rinvio a ISA Italia 570).

Una incertezza è **significativa** se l'entità del suo impatto potenziale e la probabilità che essa si verifichi è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'**informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza** al fine di una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, ovvero al fine di un bilancio non fuorviante, in presenza di un quadro normativo basato sulla conformità.

Le incertezze

Effetti sul giudizio

Se, in presenza di una incertezza significativa, il revisore ritiene che il trattamento contabile (inclusa l'informativa) sia adeguato, esprimerà un giudizio senza modifica, aggiungendo, se ritenuto opportuno, uno specifico paragrafo che contenga la dicitura 'Richiamo d'informativa'.

Se, in presenza di una incertezza significativa, il revisore ritiene che il trattamento contabile (inclusa l'informativa) non sia adeguato, esprimerà un **giudizio con rilievi**, ovvero un **giudizio negativo**, a seconda delle circostanze.

Le molteplici incertezze

Il revisore **deve dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio** quando:

- in circostanze estremamente rare caratterizzate da **molteplici incertezze**
- il revisore conclude che **pur** avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su **ciascuna singola** incertezza
- non è possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della **potenziale interazione** delle incertezze e del loro **possibile effetto cumulato**.

ISA Italia 705 par. 10

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili

Principi contabili internazionali, IAS 1, par. 25:

'Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili (segue)

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, l'entità deve evidenziare tali incertezze. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto, unitamente ai criteri in base ai quali ha redatto il bilancio e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento.'

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili (segue)

Principi contabili internazionali, IAS 1, par. 26:

'Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio.

Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate.

In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.'

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili (segue)

Codice Civile, art. 2423-bis:

'La valutazione delle voci deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.'

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili (segue)

OIC 11 'Finalità e postulati del bilancio d'esercizio'

22. *Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.*

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili (segue)

OIC 11 'Finalità e postulati del bilancio d'esercizio'

23. *Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. (...omissis)*

Le incertezze relative alla continuità aziendale nei principi contabili (segue)

OIC 11 'Finalità e postulati del bilancio d'esercizio'

24. *Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.*

Principio di revisione n. 570

Qual è la responsabilità della direzione?

- La direzione ha la responsabilità di esprimere una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale.
- Se in passato l'impresa ha mostrato risultati positivi e non ha dimostrato difficoltà a reperire risorse finanziarie, la valutazione può essere effettuata senza svolgere analisi di dettaglio.

Principio di revisione n. 570 (segue)

Qual è la responsabilità del revisore?

- Il revisore valuta l'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.
- Il revisore considera se ci sono significative incertezze sulla continuità aziendale che devono essere indicate in bilancio.

Principio di revisione n. 570 (segue)

Fase di revisione	Procedura di revisione
Comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera	Esaminare la valutazione preliminare eventualmente predisposta dalla direzione.
Comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera	Nel caso in cui la valutazione non sia ancora stata predisposta dalla direzione, discutere con la direzione su quali basi intendano utilizzare il presupposto della continuità aziendale.
Comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera	'Valutare' la 'valutazione' effettuata dalla direzione considerando: <ul style="list-style-type: none">– il processo seguito– le assunzioni su cui si basa la valutazione– i piani d'azione futuri.

Principio di revisione n. 570 (segue)

Fase di revisione	Procedura di revisione
Identificazione e analisi di eventi e circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale	<p>Indicatori finanziari</p> <ul style="list-style-type: none">– Deficit patrimoniale o CCN negativo.– Cessazione sostegno finanziario creditori.– Flussi di cassa negativi.– Indicatori economico-finanziari negativi.– Incapacità di pagare i debiti. <p>Indicatori gestionali</p> <ul style="list-style-type: none">– Intenzione di cessare attività.– Perdita di clienti o mercati fondamentali. <p>Altri indicatori</p> <ul style="list-style-type: none">– Significativi contenziosi.– Eventi catastrofici non assicurati.

Principio di revisione n. 570 (segue)

Fase di revisione	Procedura di revisione
Procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati	<p>Se sono identificati eventi e circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale il revisore deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) esaminare e valutare i piani d'azioneb) raccogliere elementi probativi per confermare l'esistenza di incertezze significativec) ottenere elementi probativi che confermino la fattibilità dei piani e il fatto che i piani miglioreranno la situazioned) analizzare gli eventi successivie) ottenere dalla direzione attestazioni scritte sui piani futuri.

Principio di revisione n. 570 (segue)

Quali sono le conclusioni della revisione?

- Il revisore valuta se esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.
- Un'incertezza è significativa quando è necessario che il bilancio presenti informazioni chiare sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza, affinché il bilancio non sia fuorviante.

Principio di revisione n. 570 (segue)

Se a giudizio del revisore vi è una incertezza significativa (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato appropriato) il revisore deve valutare se il bilancio:

- descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale ed i piani della direzione per far fronte a tali eventi
- evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza rilevante relativa ad eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale e di conseguenza che l'impresa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.



Giudizio senza rilievi con sezione separata dal titolo
'Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale'

Principio di revisione n. 570 (segue)

Se a giudizio del revisore le informazioni in bilancio non sono adeguate:



Giudizio con rilievi per informativa non adeguata



Giudizio negativo per informativa non adeguata

.... a seconda della valutazione degli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa (rispettivamente inadeguatezza significativa o significativa e pervasiva)

Principio di revisione n. 570 (segue)

Se a giudizio del revisore vi sono molteplici significative incertezze (ma il presupposto della continuità aziendale è considerato adeguato) il revisore può concludere in casi estremi di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio:



impossibilità ad esprimere il giudizio

Principio di revisione n. 570 (segue)

Se a giudizio del revisore l'impresa non sarà in grado di continuare ad operare come entità in funzionamento ma il bilancio è stato predisposto sulla base del presupposto della continuità aziendale, il revisore esprime:

 giudizio negativo